



Federazione Italiana Giuoco Calcio LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Delegazione Provinciale di CATANIA

SEDE: Via Vitaliano Brancati, 20/D – 95128 Catania

SITO INTERNET: www.lnd.it- <http://sicilia.lnd.it/?cm=21>

TELEFONO: 095449106

E-MAIL: del.catania@lnd.it

PEC: delegazione.catania@lndsicilia.legalmail.it

COMUNICATO UFFICIALE N°75

DEL 6 GIUGNO 2025

STAGIONE SPORTIVA 2024/2025

COOLING BREAK

Il Comitato Regionale informa che è consentito (qualora le società ne facciano richiesta) concordare prima dell'inizio della gara, tra i capitani e l'arbitro, l'effettuazione del cosiddetto "Cooling Break" (sosta rinfrescante), un time out di un minuto per consentire alle squadre di dissetarsi, in caso di temperature particolarmente elevate durante lo svolgimento delle gare.

VOUCHER 2025

Con la presente si comunica che sulla GURS n. 24 del 30.05.2025 è stato pubblicato il **DDG n. 1512, del 27/05/2025**, relativo alle modalità di erogazione ai minori dai 6 ai 16 anni, con ISEE entro 12.000€, di voucher di €50,00 mensili per la partecipazione ad attività sportive per 4 mesi a decorrere da settembre 2025.

In linea con gli obiettivi perseguiti dalla Regione Siciliana, ai sensi del comma 61, art.26 della Legge regionale 22 febbraio 2023, n.2, la presente procedura pubblica riguarda l'assegnazione di VOUCHER del valore di euro 50,00 mensili per singolo beneficiario, per un massimo di 4 mesi (dal 1 settembre al 31 dicembre 2025), in favore di minori tra i 6 e i 16 anni appartenenti a nuclei familiari con un reddito ISEE riferito all'anno 2023 entro 12.000,00 euro, al fine di:

- sviluppare concretamente il principio del diritto allo sport per tutti, supportando sia le famiglie, sia le associazioni e società sportive che svolgono attività di carattere sociale sul territorio;
- agevolare le famiglie che appartengono a fasce di reddito medio-basse nel sostenere le spese di iscrizione e di partecipazione dei propri figli a corsi, attività e campionati sportivi organizzati da associazioni e società sportive dilettantistiche;
- scongiurare il forzato abbandono della pratica motoria e sportiva dei minori che rientrano nella fascia di età compresa tra i 6 e i 16 anni.

Si ricorda che ogni ASD/SSD dovrà trasmettere a questa FIGC LND C.R. Sicilia entro il 14 giugno 2025: sicilia.amministrazione@Indsicilia.legalmail.it:

- Allegato 1 da compilarsi da parte del genitore/tutore;
- Allegato 2 generalità del minore ;
- Allegato 3 da compilare a cura della Asd/Ssd
- Allegato 5 in formato Excel - riepilogo dei voucher richiesti firmato dal legale rappresentante della ASD/SSD, che si invita a non modificare.

BEACH SOCCER FEST

“BEACH SOCCER FEST”

PULCINI CATEGORIA 2014/2015 – GIOCO 4VS4 e 5VS5
ESORDIENTI CATEGORIA 2012/2013 – GIOCO 4VS4 e 5VS5
DAL 16 GIUGNO AL 19 GIUGNO 2025

SOCIETA': _____ TELEFONO _____

***PARTECIPO CON I PULCINI:** _____

***PARTECIPO CON GLI ESORDIENTI:** _____

Inviare il modulo di partecipazione entro il 09/06 – entro le ore 14.00: figccatania.sgs@gmail.com

N.B. Le società ospitate dovranno consegnare la distinta alla consorella ospitante.

*Ogni Società potrà partecipare con una rappresentanza composta da un minimo di 4 a un massimo di 10 bambini/e (PULCINI)

*Ogni Società potrà partecipare con una rappresentanza composta da un minimo di 4 a un massimo di 10 bambini/e (ESORDIENTI)

GRAZIE DELLA COLLABORAZIONE

WORKSHOP BEACH SOCCER – Catania, 7 e 8 Giugno

Con la presente si comunica che il 7 e l'8 di Giugno si svolgerà un importante Workshop teorico-pratico dedicato al Beach Soccer con la presenza del Referente Nazionale SGS Massimiliano De Celis. Il programma dell'evento sarà il seguente:

Sabato 7 Giugno 2025 ore 17.30 presso la Delegazione LND - FIGC Catania

- Il Regolamento del Beach Soccer
- Prepariamoci ad allenare nel Beach Soccer

Domenica 8 Giugno ore 9.00 presso il Lido "Le Capannine" di Catania

- Scendiamo in campo con il Beach Soccer: proposte pratiche di allenamento

La partecipazione è gratuita e prevede il rilascio di un Attestato di partecipazione. Visto il numero limitato di posti è necessario registrarsi attraverso il seguente form:

<https://forms.gle/5Kh1ECNyXTSpiXGe6>

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

COMUNICATO UFFICIALE N°566 – TFT N19

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE COMUNICAZIONE

Si ricorda alle Società interessate che per la corrente stagione sportiva 2024/2025 troverà applicazione l'art. 53 C.G.S., per cui tutti gli atti previsti dalle norme del C.G.S., ed anche il preannuncio dei reclami e dei ricorsi, ed i successivi motivi, devono essere comunicati esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata (PEC).

Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti si ricorda che i recapiti ai quali fare pervenire nei modi e termini di rito gli atti relativi ai procedimenti dinanzi al Tribunale Federale Territoriale é esclusivamente il seguente:

Tribunale Federale Territoriale:

PEC: tribunalefederale@Indsicilia.legalmail.it

Riunione del giorno 03 giugno 2025

Per la Procura Federale partecipa l'Avv. Giampiero Santoro

Per l'AIA partecipa il rappresentante AB Sig. Giuseppe La Cara

Procedimento n. 21/B

Presidente Avv. Ludovico La Grutta– relatore

Componente Avv. Maria Chiara Lupo

Componente Dott. Gianfranco Vallelunga

Componente Segretario Dott. Roberto Rotolo

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

LO NIGRO CONCETTA, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Real Eubea;

LI FAVI GAETANO, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore tesserato per la società A.S.D. Real Eubea;

DIAWARA YAYA KEBA, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Real Eubea;
A.S.D. REAL EUBEA.

Campionato di 3^a Categoria Ragusa – stagione Sportiva 2024/2025

La Procura Federale Interregionale, con nota prot. 28052/598 pfi24-25/PM/rm del 21 maggio 2025, ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale:

- 1) la Sig.ra LO NIGRO CONCETTA, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Real Eubea;
- 2) il Sig. LI FAVI GAETANO, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore tesserato per la società A.S.D. Real Eubea;
- 3) il Sig. DIAWARA YAYA KEBA, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Real Eubea.
- 4) la Società A.S.D. Real Eubea

per rispondere:

- 1) la sig.ra Concetta Lo Nigro, della violazione degli artt. 4, comma 1, e 21, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per avere la stessa, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Real Eubea, consentito e comunque non impedito al calciatore sig. Diawara Yaya Keba di partecipare, nelle fila delle squadre schierate dalla società A.S.D. Real Eubea, alle gare Esa Sport - Real Eubea del 3.11.2024 e Real Eubea - FC Katane ASD del 10.11.2024, entrambe valevoli per il girone A del campionato di Terza Categoria, nonostante lo stesso dovesse ancora scontare la squalifica irrogata dal Giudice Sportivo Territoriale con provvedimento pubblicato con il Comunicato Ufficiale n. 55 del 26.4.2023 del Comitato Regionale Sicilia;
- 2) il sig. Gaetano Li Favi, della violazione degli artt. 4, comma 1, e 21, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in occasione degli incontri Esa Sport - Real Eubea del 3.11.2024 e Real Eubea - FC Katane ASD del 10.11.2024, entrambi valevoli per il girone A del campionato di Terza Categoria, sottoscritto in qualità di dirigente accompagnatore ufficiale della società A.S.D. Real Eubea le distinte di gara consegnate all'arbitro nelle quali è inserito il nominativo del calciatore sig. Diawara Yaya Keba, attestando in tal modo in maniera non veridica la legittima partecipazione dello stesso a tali incontri nonostante dovesse ancora scontare la squalifica irrogata dal Giudice Sportivo Territoriale con provvedimento pubblicato con il Comunicato Ufficiale n. 55 del 26.4.2023 del Comitato Regionale Sicilia;
- 3) il sig. Diawara Yaya Keba, della violazione degli artt. 4, comma 1, e 21, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso partecipato, nelle fila delle squadre schierate dalla società A.S.D. Real Eubea, alle gare Esa Sport - Real Eubea del 3.11.2024 e Real Eubea - FC Katane ASD del 10.11.2024, entrambe valevoli per il girone A del campionato di Terza Categoria, nonostante dovesse ancora scontare la squalifica irrogata dal Giudice Sportivo Territoriale con provvedimento pubblicato con il Comunicato Ufficiale n. 55 del 26.4.2023 del Comitato Regionale Sicilia;
- 4) la società A.S.D. Real Eubea a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Concetta Lo Nigro, Gaetano Li Favi e Diawara Yaya Keba così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

Fissata l'udienza per il 03/06/2025 nessuno è comparso per i deferiti né hanno fatto pervenire memorie a difesa, sebbene regolarmente convocati.

Il rappresentante della Procura Federale ha insistito nei motivi di deferimento chiedendo applicarsi:

- l'ammenda di € 350,00 e punti 2 di penalizzazione da scontarsi nel campionato di competenza nella S.S 2025/2026, a carico della A.S.D. Real Eubea;
- la inibizione per mesi quattro a carico della sig.ra Concetta Lo Nigro;
- la inibizione per mesi quattro a carico del Sig. Gaetano Li Favi;
- la squalifica per quattro gare a carico del calciatore Diawara Yaya Keba.

Il Tribunale Federale Territoriale, esaminati gli atti e le risultanze probatorie acquisite, osserva essere

emerso quanto segue:

con nota del 23 dicembre 2024 Il Presidente del Comitato Regionale Sicilia ha segnalato che il calciatore sig. Diawara Yaya Keba ha preso parte nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Real Eubea, in posizione irregolare in quanto squalificato, giusta delibera del GST pubblicata sul CU 55 del 26/04/2023, alle seguenti gare valevoli per il campionato di Terza Categoria: Esa Sport - Real Eubea del 3.11.2024 e Real Eubea - FC Katane A.S.D. del 10.11.2024.

Dalla documentazione acquisita agli atti del procedimento i fatti oggetto della segnalazione risultano provati.

La consapevole partecipazione a gare ufficiali di calciatori non legittimati perché non tesserati o tesserati per altra società, squalificati, etc., costituisce una seria violazione ai principi di lealtà, correttezza, probità di cui all'art. 4, co. 1 C.G.S., nonché della specifica norma dell'art.32 del C.G.S. e rappresenta un illecito disciplinare di particolare gravità in quanto, con riguardo alla società, altera il regolare svolgimento dei tornei.

La Corte Federale in particolare ha tenuto a precisare: *"Che lo schieramento di un calciatore squalificato è di per sé un fatto che non può essere considerato tenue a prescindere dall'incidenza che tale violazione possa avere avuto in relazione al risultato sportivo, nemmeno nel caso in cui il risultato sportivo sia, in ipotesi, sfavorevole per la squadra che ha commesso la violazione, non potendosi affermare che tale violazione sia stata ininfluyente nella complessiva dinamica sportiva che viene comunque e sempre alterata dalla presenza di un calciatore che non avrebbe dovuto essere presente...In buona sostanza, le conseguenze sportive della violazione non si misurano solo nel mero risultato sportivo della gara, determinandosi esse nella alterazione della complessiva dinamica sportiva, consistente nelle scelte tattiche, nelle fasi e scontri di gioco, e dunque da tutte le imponderabili conseguenze, non misurabili ex post, perciò sanzionate ex ante e di per sé, derivanti da quell'indebito utilizzo.*

Il fatto poi che quello in esame sia un campionato minore non sposta i termini della questione circa il doveroso rispetto delle regole. In tali campionati, dove non c'è nemmeno la pressione di stampa o pubblico, la Giustizia Sportiva è l'unico presidio a tutela delle realtà sportive più deboli".

Ciò premesso, ai fini sanzionatori, l'art. 44, co.5, C.G.S. stabilisce che tutte le sanzioni inflitte dalla Giustizia Sportiva devono avere carattere di effettività e afflittività.

Pertanto, la sanzione va commisurata in primo luogo alla gravità dell'illecito in quanto la sua efficacia deterrente, per potere svolgere la funzione propria di prevenzione speciale e generale in ordine alla reiterazione della condotta illecita, deve necessariamente essere proporzionale al disvalore sociale della condotta, rispetto alla quale deve avere un adeguato effetto dissuasivo.

Pertanto, la società va sanzionata con punti di penalizzazione ed ammenda come da dispositivo.

Riguardo agli altri soggetti deferiti, a partire dal Presidente della società il cui status, secondo quanto affermato dalla C.F.A., *"si caratterizza non solo quale espressione della società stessa nei confronti di tutti gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo con cui essa è destinata ad entrare in contatto, ma anche quale funzione di garanzia che la figura di Presidente assume nei confronti dell'ordinamento sportivo tutto (e dei suoi soggetti) e del rispetto da parte dei tesserati della società (e di coloro che agiscono per conto e/o nell'interesse della società anche senza esserne tesserati).*

Infine, per quanto riguarda il calciatore e i dirigenti che hanno sottoscritto le distinte rispondono anch'essi dell'illecito disciplinare avendo l'obbligo di accertare la sussistenza dei requisiti che l'Ordinamento Federale richiede per la partecipazione alle singole gare, anche nel rispetto della parità di situazione con le altre società e gli altri calciatori in competizione.

Vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale e la sentenza della CAF n.67/CFA 2022-2023, le sanzioni seguono come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi le seguenti sanzioni:

- l'ammenda di € 200,00 e punti due di penalizzazione da scontarsi nel campionato di competenza nella S.S 2025/2026, a carico della A.S.D. Real Eubea;
- la inibizione per mesi due a carico della sig.ra Concetta Lo Nigro;
- la inibizione per mesi due a carico del Sig. Gaetano Li Favi;

- la squalifica per due gare a carico del calciatore Diawara Yaya Keba, da scontarsi nel campionato di competenza.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 51 comma 4.1 e 53 comma 5 C.G.S.

Il Presidente relatore
Avv. Ludovico La Grutta

RINNOVO TESSERAMENTO ANNUALE PRESSO SOCIETÀ ATTUALE

Come riportato sui C.U. 482 LND e 276/A FIGC del 29/06/2024, il periodo per il "Ritesseramento", da parte delle società già titolari del tesseramento, dei calciatori/calciatrici e giocatori/giocatrici, "Giovani", "Giovani Dilettanti" e "Non Professionisti" in scadenza al 30 giugno 2025, potrà essere effettuato dal **16 maggio al 25 giugno 2025**.

Il rinnovo del tesseramento dovrà avvenire con le modalità già previste dal citato Comunicato Ufficiale per il deposito delle richieste di tesseramento presso le piattaforme informatiche.

ACCORDO PRELIMINARE DI TESSERAMENTO

In applicazione dell'Art. 105 N.O.I.F., nel settore dilettantistico è consentito alle società ed ai/alle calciatori/calciatrici di stipulare e depositare, presso la piattaforma telematica della L.N.D., accordi preliminari nel seguente periodo:

dal 15 maggio al 25 giugno 2025

purché tali accordi non interessino Società e calciatori/calciatrici dello stesso Campionato in costanza di svolgimento dei Campionati stessi.

I preliminari pervenuti dopo il 25 Giugno 2025 saranno passati agli atti privi di efficacia.

di seguito si pubblica il link della guida predisposta dai Sistemi Informativi della LND, con tutte le informazioni di riferimento.

<https://sicilia.lnd.it/sites/default/files/comunicati/2025-05/Slides%20Accordo%20Preliminare.pdf>

ACCORDO PRELIMINARE DI TESSERAMENTO

In applicazione dell'Art. 105 N.O.I.F., nel settore dilettantistico è consentito alle società ed ai/alle calciatori/calciatrici di stipulare e depositare, presso la piattaforma telematica della L.N.D., accordi preliminari nel seguente periodo:

dal 15 maggio al 25 giugno 2025

purché tali accordi non interessino Società e calciatori/calciatrici dello stesso Campionato in costanza di svolgimento dei Campionati stessi.

I preliminari pervenuti dopo il 25 Giugno 2025 saranno passati agli atti privi di efficacia.

di seguito si pubblica il link della guida predisposta dai Sistemi Informativi della LND, con tutte le informazioni di riferimento.

<https://sicilia.lnd.it/sites/default/files/comunicati/2025-05/Slides%20Accordo%20Preliminare.pdf>

RINNOVO TESSERAMENTO ANNUALE PRESSO SOCIETÀ ATTUALE

Come riportato sui C.U. 482 LND e 276/A FIGC del 29/06/2024, il periodo per il "Ritesseramento", da parte delle società già titolari del tesseramento, dei calciatori/calciatrici e giocatori/giocatrici, "Giovani", "Giovani Dilettanti" e "Non Professionisti" in scadenza al 30 giugno 2025, potrà essere effettuato dal **16 maggio al 25 giugno 2025**.

Il rinnovo del tesseramento dovrà avvenire con le modalità già previste dal citato Comunicato Ufficiale per il deposito delle richieste di tesseramento presso le piattaforme informatiche.

COMUNICAZIONI DELL'ATTIVITÀ AGONISTICA

e-mail per le comunicazioni sicilia.sgs@lnd.it

PEC per le comunicazioni sicilia.sgs@lndsicilia.legalmail.it

recapito telefonico **091/6808422 – 3286290838**

REGISTRO NAZIONALE DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE

Con riferimento al Registro di cui all'oggetto, si invitano le Società ad iscriversi ed a inviare a questo Comitato Regionale, email cr.sicilia01@lnd.it, il Certificato di iscrizione con validità fino al 30/06/2025.

Quanto sopra è rilevante ai fini dell'attribuzione dei Contributi in particolare Legge Regionale 8/78 e L.R. 31/84.

A tale riguardo, si informa che i legali rappresentanti delle Associazioni che necessitano di acquisire la certificazione di iscrizione a detto Registro, gestito dalla Società Sport e Salute S.p.A., potranno accedere al Registro Nazionale e alle sue funzionalità tramite la URL <https://registro.sportosalute.eu/>, dove potranno monitorare lo stato di validazione della domanda di iscrizione e scaricarne la certificazione al termine dell'istruttoria, secondo quanto previsto dal Regolamento di detto Registro, disponibile alla URL <https://registro.sportosalute.eu/home/regolamentoenorme/>.

Per ogni problematica connessa alla registrazione e all'accesso al citato portale, vogliate inoltrare mail a: sicilia.affarigenerali@lnd.it. Inoltre, si invita a consultare il Regolamento del Registro utilizzando la suddetta URL.

Si ricorda, alle Società che non hanno ancora inviato il Certificato di iscrizione al suddetto Registro Nazionale, che scadendo il termine del 30 Giugno 2025 non sarà più possibile, da parte di questo Comitato Regionale, inserirle nel piano di riparto dei contributi relativi alla Stagione 2024/2025.

TORNEI GIOVANILI ORGANIZZATI DALLE SOCIETÀ

Si riporta stralcio del C.U. SGS n. 5 del 3/08/2023:

Il Coordinamento SGS Sicilia, in accordo con il Comitato Regionale LND Sicilia, comunica i periodi in cui sarà possibile richiedere l'autorizzazione di Tornei:

10° PERIODO – TORNEI ESTIVI	dal 9 al 30 Giugno 2025
------------------------------------	--------------------------------

UNDER 14 PROVINCIALE

ALKANTARA – RAGAZZINI RED del 9/06 è anticipata a sabato 7 giugno ore 16:30 campo CASTIGLIONE DI SICILIA.

La gara **CLUB CALCIO SAN GREGORIO – REAL TRINACRIA CT** del 7/6 si svolgerà il 14/06 ore 17:00

TEAMSPORT MILLENNIUM – JONIA CALCIO del 7/06 si disputerà il 09/06 ore 16:30

REAL CATANIA – LA MERIDIANA del 09/06 è posticipata alle ore 17.00

ALPHA SPORT – RSC RIPOSTO del 9/06 è anticipata al 7/06 ore 17:30

GARE DA RECUPERARE:

ARDOR SALES – ACADEMY CICCIO LODI del 15/05 si recupererà il 05/06 ore 17:00 campo SEMINARA

RSC RIPOSTO - JONIA CALCIO FC del 26/03/2025, si recupererà in data mercoledì 4 giugno alle ore 18:00.

JONIA CALCIO – RSC RIPOSTO si recupererà venerdì 6/06 ore 18:30 campo LINGUAGLOSSA

FESTA FINALE: LUOGO E DATA DA DEFINIRE

1° Girone A – 1° Girone B

A	ARDOR SALES D.B.	Duca D'Aosta	Lunedì	15:30	3282853120
A	ACADEMY CICCIO LODI ASD	ACICASTELLO	Lunedì	15:30	349 660 3782
A	CITTA DI BELPASSO	Belpasso	Mercoledì	16:30	351 929 3349
A	CLUB CALCIO SAN GREGORIO	San Gregorio	Sabato	17:30	347 403 3378
A	ELEFANTINO CALCIO	Viagrande	Martedì	19:00	346 001 9143
A	FENICE BELPASSESE	Belpasso	Domenica	11:00	349 302 7469
A	LA MERIDIANA	Duca D'Aosta	Domenica	15:00	330693114
A	LIBERTAS CATANIA NUOVA	Duca D'Aosta	Domenica	09:00	3280018975
A	MAGICA MISTERBIANCO	Valentino Mazzola	Domenica	10:30	328 842 1999
A	REAL CATANIA	Seminara	Lunedì	15:30	329 021 0557
A	REAL TRINACRIA CT	Seminara	Domenica	10.00	3476468000
A	RINASCITA SAN GIORGIO	Duca D'Aosta	Domenica	11:00	345 410 0740

B	ALPHA SPORT	Acicastello	Lunedì	16:00	393 777 5864
B	ALKANTARA	Castiglione di Sicilia	Lunedì	16:00	389 492 1831
B	CALCIO CLUB S.V.	Santa Venerina	Sabato	15:30	328 464 9610
B	JONIA CALCIO FC	Linguaglossa	Mercoledì	18:30	3898087150
B	JONIA CALCIO FC SQ.B	Linguaglossa	Domenica	10:30	3290960184
B	JUNIOR CALCIO ACIREALE	Acireale	Sabato	16:00	3396411585
B	NEW RANDAZZO	RITIRO CU 39	Domenica	10:00	389 689 1190
B	PEDARA	Pedara	Domenica	10:30	347 194 6764
B	RAGAZZINI RED	Acicastello	Sabato	15:00	3922722301
B	RSC RIPOSTO	Riposto	Sabato	18:00	328 263 1367
B	STELLA NASCENTE	Lavinaio	Lunedì	17:00	3332882293
B	TEAMSPORT MILLENNIUM	Bonaiuto Somma	Sabato	15.00	3492809114

COPPA GIOVANILE UNDER 17 CALCIO A 5 (\$7)

COPPA GIOVANILE CALCIO A5 – riservato alla categoria under 17 calcio a 5.

Possono partecipare i giovani 2008 e 2009, o comunque tutti calciatori che hanno compiuto i 14 anni di età.

DELEGATO CALCIO A5 PROVINCIALE: ROSARIO GIUSTOLISI 3409784167

rosariogiustolisi62@gmail.com

LIMITAZIONI CALCIATORI 2008 :

Sarà possibile schierare in distinta di gara MAX n°3 calciatori 2008.

Coppa Giovanile Under 17 C5 – FASE FINALE

REGOLAMENTO

Le prime due classificate si qualificano alla fase finale.

Play off: 7 GIUGNO

La 3° vs la 6° in casa della migliore classificata

La 4° vs la 5° in casa della migliore classificata.

Le vincenti accedono alla FINAL FOUR

STRUMENTO – LA MERIDIANA

10 GIUGNO ORE 16:00

POLIVALENTE

FUTSAL PALAGONIA – DRAGO ACIREALE

11 GIUGNO ORE 21:00

PALAGONIA

In caso di parità al termine dei minuti regolamentari, si procederà all'esecuzioni dei tiri di rigore.

FINALE FOUR: SABATO 14 GIUGNO

ACCOPPIAMENTI

GARA 1 ORE 17.00:

META CATANIA vs la squadra vincente play off, peggio classificata nella sessione regolare.

GARA 2 ORE 18.00:

VIAGRANDE C5 vs l'altra vincente dei play off.

GARA 3 ORE 19.00:

FINALE vincente Gara 1 vs Gara 2

IMPIANTO.

La società VIAGRANDE C5 ha manifestato l'interesse ad ospitare la FINAL FOUR COPPA PROVINCIALE DI CALCIO A5.

REGOLAMENTO SEMIFINALI: le gare della semifinale saranno disputate in **2 tempi da 20 minuti**.

Accederà alla FINALE la società che ha totalizzato il numero di goal maggiore.

In caso di parità, al termine dei tempi regolamentari, **si procederà all'esecuzione dei tiri di rigore**.

REGOLAMENTO FINALE: le gare della FINALE saranno disputate in 2 tempi da 25 minuti.

Vincerà l'incontro la società che ha totalizzato il numero di goal maggiore.

In caso di parità, al termine dei tempi regolamentari, **si procederà all'esecuzione dei tiri di rigore**.

COPPA GIOVANILE UNDER 15 CALCIO A 5 (\$5)

DELEGATO CALCIO A5 PROVINCIALE: ROSARIO GIUSTOLISI 3409784167

rosariogiustolisi62@gmail.com

FASE FINALE

Le prime due classificate si qualificano alla fase finale.

Play off: 31 MAGGIO

La 3° vs la 6° in casa della migliore classificata. La 4° vs la 5° in casa della migliore classificata.

Le vincenti accedono alla FINAL FOUR

LA MERIDIANA-Viagrande C5 **4 - 1**

Martedì 3/06 ore 16:30 Campo La Meridiana

SICILIA TENNIS ACADEMY – Mascalucia C5 **7 - 2**

Giovedì 05/06 ore 19:30 – Campo Sicilia Tennis Academy

Si qualifica alla finalfour la squadra che nei tempi regolamentari realizza più goal. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, si tireranno i tiri di rigore.

FINALE FOUR: MARTEDÌ 10 GIUGNO ORE 16.30: PALAZZETTO DI MILITELLO VAL DI CATANIA

SQUADRA OSPITANTE:

La società **ATLETICO MILITELLO** ha manifestato l'interesse ad ospitare la FINAL FOUR COPPA PROVINCIALE DI CALCIO A5.

ACCOPIAMENTI

GARA SEMIFINALE 1 ORE 17:00:

ATLETICO MILITELLO vs SICILIA TENNIS ACADEMY

GARA SEMIFINALE 2 ORE 18:00:

SAN NICOLO vs LA MERIDIANA

GARA FINALE – ORE 19:00

FINALE vincente Gara 1 vs Gara 2

REGOLAMENTO SEMIFINALI: le gare della semifinale saranno disputate in **2 tempi da 20 minuti**. Accederà alla FINALE la società che ha totalizzato il numero di goal maggiore.

In caso di parità, al termine dei tempi regolamentari, **si procederà all'esecuzione dei tiri di rigore**.

REGOLAMENTO FINALE: le gare della FINALE saranno disputate in **2 tempi da 25 minuti**.

Vincerà l'incontro la società che ha totalizzato il numero di goal maggiore.

In caso di parità, al termine dei tempi regolamentari, si procederà all'esecuzione dei tiri di rigore.

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI CATANIA

IL 6 GIUGNO 2025

IL SEGRETARIO

Gianfranco CALOGERO

IL PRESIDENTE

Lino GURRISI